

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 19 Reg.

Seduta del 04/04/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI.

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese aprile alle ore 19:30 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
GOZZI Ruggero	Sindaco	X	
CONTI Enrico	Consigliere	X	
ARCANGELI Gilberto	Consigliere	X	
CASTELLARI Elena	Consigliere	X	
BARTOLI Daniela	Consigliere	X	
GIANNINI Matteo	Consigliere	X	
FIORANI Mirco	Consigliere	X	
VALLORANI Cristian	Consigliere	X	
BUCCI Sergio	Consigliere	X	

Presenti N. 9

Assenti N. 0

Assegnati N. 13

In Carica N. 9

E' presente l'Assessore Esterno: Guiducci Carlo.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Vallorani, Bartoli e Giannini

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, **FAVOREVOLE**;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, **FAVOREVOLE**;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 16/01/2014 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, del bilancio pluriennale 2014/2016 e della relazione previsionale e programmatica e relativi allegati";

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale dispone che "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il comma 683 dell'art. 1, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) il quale prevede che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

CONSIDERATO CHE con Decreto del Ministro dell'Interno del 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2014 e con successivo Decreto dello stesso Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014 tale termine è stato rinviato al 30 aprile 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diversi prelievi, disciplinati dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705, che verranno applicati decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

- *tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,*
- *tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;*

VERIFICATO *che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi), introdotta dall'art. 14 del D. L. n. 201/2011 ed abrogata dall'art. 1, comma 704 della Legge n. 147/2013;*

ATTESO *che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;*

VERIFICATO *che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Montescudo;*

RIMARCATO *che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;*

PRESO ATTO *che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES e T.A.R.S.U.);*

VERIFICATO *che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;*

EVIDENZIATO *che per rispettare il principio comunitario si è provveduto a suddividere le utenze nelle due macro categorie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), con l'ulteriore suddivisione prevista per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in osservanza alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/99;*

RILEVATO *che le utenze domestiche devono essere suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise nelle 21 (ventuno) categorie previste dal regolamento richiamato;*

PRESO ATTO *che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;*

PRESO ATTO altresì che le tariffe determinate in conformità ai criteri sopra esposti, sono in grado di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

RILEVATO che, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto da quello coperto con il tributo;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che, per la provincia di Rimini è determinato nella misura del 5% del costo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della più volte citata Legge n. 147/2013 che in ordine alla copertura dei costi prevede che questa possa "essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso";

PRESO ATTO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché dall'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che in ordine alla predetta potestà regolamentare è previsto che "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

RILEVATO che il Comune deve deliberare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) quale componente dell'imposta unica comunale (I.U.C.), provvedendo alla copertura dei costi indicati nel piano economico finanziario da parte del gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;

VERIFICATO la gestione del predetto servizio è, al momento, affidata alla società H.E.R.A. S.p.A. in forza di una convenzione, disciplinante il rapporto tra il Comune e lo stesso gestore, scaduta nel mese di marzo 2012;

CONSIDERATO che per quanto sopra rilevato e chiarito, la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, affidata alla società H.E.R.A. S.p.A. è svolta in regime di "prorogatio";

EVIDENZIATO che non è pervenuto nei termini, dall'autorità competente, ATERSIR, il P.E.F. relativo alle previsioni relative all'anno 2014;

ATTESO che, nelle more dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, i costi assunti per la determinazione dell'entrata finalizzata alla loro copertura, sono stati calcolati utilizzando il piano finanziario redatto dal gestore del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2013, incrementato dell'inflazione programmata, pari all'1,5%, trattandosi di servizio svolto in "prorogatio" (ALLEGATO "A");

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

RAMMENTATE le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario come sopra illustrato, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

RIMARCATO che per la determinazione delle tariffe sono stati assunti i coefficienti del D.P.R. n. 158/1999 in modo da contenere l'impatto tariffario sulle diverse utenze;

EVIDENZIATO che la tariffa è articolata e calcolata secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R., che consentono di determinare le tariffe come riportate negli allegati B e C della presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che l'importo della quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b , per il quale sono stati adottati i seguenti criteri, nell'intento di contenere il carico fiscale per le famiglie più numerose:

- coefficiente nelle misura massima per i nuclei familiari con 1 o 2 componenti,
- coefficiente nelle misura media per i nuclei familiari con 3 o 4 componenti,
- coefficiente nelle misura minima per i nuclei familiari con 5 o 6 componenti;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti K_d , stabiliti sempre dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

RITENUTO opportuno applicare i predetti coefficienti, relativi alle utenze non domestiche, nella misura massima, dove si registrano riduzioni rilevanti rispetto alle tariffe applicate con i precedenti prelievi, mentre sono assunti i coefficienti nella misura minima quando emergono aumenti rilevanti;

RAMMENTATO, come già sopra evidenziato, che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela (TEFA), protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per il quale occorre tenere conto nella determinazione delle tariffe, benché debba successivamente essere riversato alla provincia;

CONSIDERATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, e comunque con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

VISTA l'elaborazione del responsabile del servizio, da chi derivano le tariffe che verranno applicate nell'anno d'imposta 2014, sia per le utenze domestiche (ALLEGATO "B") che per le utenze non domestiche (ALLEGATO "C");

CONSIDERATO che i suddetti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione in quanto riportano le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2014, suddivise nella quota fissa e nella quota variabile;

RILEVATO che per quanto non direttamente indicato nella presente deliberazione si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di dover approvare le suddette tariffe TARI per l'anno 2014;

VISTO il parere favorevole espresso in data 01.04.2014 dalla Responsabile dell'Ufficio Tributi, Dott.ssa Cinzia Tiraferri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso in data 01.04.2014 dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Dott.ssa Cinzia Tiraferri, in ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, (Revisore unico) in data 03/04/2014 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il piano economico finanziario (PEF) come riportato all'allegato "A", costituendo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), quale componente della I.U.C, in vigore per l'anno 2014, indicate agli allegati "B" e "C", costituendo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;

5) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti, al fine della sua pubblicazione sul "Portale del federalismo fiscale", così come da Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014;

6) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa,

Inoltre, e con apposita votazione espressa per alzata di mano espressi per alzata di mano,

PROPONE

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco espone l'argomento;

Dopodichè,

Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 9 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furi

Lì, **12/04/2014**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 12/04/2014 al 27/04/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 07/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori